

COMUNE DI BRANDIZZO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 29/06/2015

OGGETTO:

Piano esecutivo convenzionato in zona urbanistica D-03 - Approvazione II variante, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione urbanistica stipulata.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BUSCAGLIA Roberto - Sindaco	Sì
2. BODONI Paolo - Assessore	Sì
3. PAGLIERO Irma - Assessore	Sì
4. ROLANDO Valeria - Assessore	Sì
5.	
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana.

Il Presidente Signor BUSCAGLIA Roberto constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Piano esecutivo convenzionato in zona urbanistica D-03 - Approvazione II variante, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione urbanistica stipulata.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 452 del 29/06/2015, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

“““Premesso che:

- il Comune di Brandizzo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con D.G.R. n. 13-10374 del 08.09.2003 successivamente modificato con le varianti parziali n. 1, n. 2 e n. 3;
- con Deliberazione di C.C. n. 11 del 24.03.2006, è stato approvato il P.E.C. in zona urbanistica denominata **D-03** – “*zona a carattere produttivo di nuovo impianto*”, di cui alla Pratica edilizia n. 116/04;
- in data 19.05.2006, a rogito Notaio De Leo di Chivasso, è stata stipulata la convenzione edilizia relativa;
- la convenzione, all'art. 18 - Piccole modifiche -, recita “*L'Amministrazione Comunale potrà consentire, su istanza del soggetto attuatore, nell'ambito della legislazione vigente, ed a proprio insindacabile giudizio, modifiche al Piano esecutivo che non alterino il contenuto e le caratteristiche generali, ma che siano migliorativi sia della composizione urbanistica che dell'utilizzo delle infrastrutture in progetto*”;
- con Deliberazione di C.C. n. 49 del 26.11.2007, è stata approvata una I variante planovolumetrica al P.E.C.;
- in data 31.03.2015, integrata in data 27.05.2015, è pervenuta istanza da parte dei soggetti aventi attualmente titolo sulle aree oggetto del P.E.C. ovvero: Soc. SIDERIA S.r.l., con sede a Torino, corso Unione Sovietica, 153 e Soc. SOGIM S.r.l. con sede a Torino via Principi d'Acaja, 6, per l'approvazione di una II variante al P.E.C., costituita da n. 3 tavole grafiche a firma dell'Ing. Paolo MERLO di Brandizzo, nella quale si prevede: l'accorpamento in unico lotto denominato lotto “1-2-3”, dei lotti denominati lotto “1”- lotto “2”- lotto “3”, la modifica dell'altezza del fabbricato da metri 10,50 a metri 14,00 e nella riduzione della fascia di rispetto dalla Strada Col del Lys da 20 a 10 metri;
- è stato acquisito parere della Commissione Edilizia in data 27.05.2015, verbale n. 11, nel quale si subordinava l'approvazione del PEC all'acquisizione di un parere dello studio tecnico redattore del Piano Regolatore in merito alla possibilità riduzione della fascia di rispetto stradale da 20 metri a 10 metri;
- il parere richiesto è pervenuto in data 29.06.2015;
- nel parere pervenuto si evidenzia che:
 - le fasce di rispetto stradali sono trattate dall'art. 50, punto 2, comma 1, delle N.T.A. del PRGC, nel quale si individuano le distanze da rispettare dai cigli stradali fuori dal centro abitato; ai punti 3 e 4 del comma 1 si individuano le distanze da rispettare dai cigli stradali all'interno del centro abitato;
 - appare evidente, rileggendo il testo normativo, la mancanza di un richiamo esplicito alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 del DPR 495/92 (regolamento di attuazione del codice della strada) per quanto riguarda le distanze stradali applicabili per le zone di trasformazione esterne al centro abitato;
 - in relazione al principio consolidato di prevalenza della norma di livello sovraordinato (cui appartiene il codice della strada e suo regolamento di attuazione) rispetto a quella locale (cui appartiene il PRGC), appare evidente come il PRGC non abbia autonomia rispetto ad una disposizione nazionale se non per le parti consentite dal regolamento di attuazione (fasce di rispetto interne ai centri abitati);

- inoltre la evidenziata carenza normativa tra il testo delle NTA del PRGC e le disposizioni nazionali sulle fasce di rispetto delle aree trasformabili, appare non voluta ed in contrasto con la espressa volontà del PRGC di adeguarsi alle norme sovraordinate;
- non è in dubbio che l'area urbanistica di cui trattasi sia riconducibile alle disposizioni dettate dal Codice della strada e suo regolamento di attuazione, in quanto area esterna al centro abitato ma trasformabile per insediamenti produttivi, indipendentemente dal fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali il PRGC non fosse ancora approvato;
- in base alle premesse, il fatto che il PRGC non operi l'ulteriore distinzione prevista dal comma 3 dell'art. 26, pare in contrasto con la volontà originaria con cui si volle redigere il PRGC sempre orientato a operare nel rispetto ed in conformità alle indicazioni del codice della strada; per altro il codice della strada dispone di autonomia applicativa indipendentemente dal suo richiamo nelle norme di PRGC;
- in risposta al parere richiesto, la norma statale parrebbe comunque applicabile in forza della sua autonomia, integrando una carenza delle disposizioni dell'art. 50 del PRGC; pertanto per la strada Col del Lys, correttamente classificata come "strada di tipo C", la fascia di rispetto stradale appare certamente riconducibile entro i 10 metri di profondità tenuto conto che il PEC è già esecutivo da quasi 10 anni;

Rilevato, a seguito delle considerazioni espresse nel parere, ancorché il comma 3 dell'articolo 26 del DPR 495/92 sia applicabile automaticamente, che risulta necessario da parte del comune di provvedere, nella prima seduta utile del Consiglio comunale, ad approvare una deliberazione ai sensi del punto 13 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77 e s.m.i., che abbia natura attestativa/riconciliativa di un effetto di legge senza nulla aggiungere a quanto già applicabile per effetto diretto del regolamento di attuazione del codice della strada;

Considerato che le modifiche planovolumetriche non alterano il contenuto e le caratteristiche generali del P.E.C., già approvato e stipulato e che le stesse sono assensibili ai sensi dell'art. 18 della convenzione stipulata;

Dato atto che, pertanto, non è necessario attivare le procedure di pubblicazione ai sensi della L. R. 56/77 e s.m.i. e che non è parimenti necessario procedere alla modifica della convenzione stipulata;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della II variante richiesta;

Preso atto che i soggetti attuatori hanno comunicato, contestualmente alla richiesta di approvazione della variante, che intendono beneficiare della proroga concessa ai sensi dell'art. 30 comma 3-bis, della legge 98/2013;

Dato atto che la presente non necessita di parere contabile, in quanto non incide sulle aree cedute e non incide sull'importo delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo;

Vista la Legge 12 luglio 2011 n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto decreto sviluppo), che all'art. 5, punto 13 dispone: "*i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale*";

Vista la Legge Urbanistica Regionale del 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;

Visto il P.R.G.C. vigente e sue successive varianti parziali n. 1, n. 2 e n. 3;

Visto l'allegato parere rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1) Di approvare la II variante planovolumetrica al P.E.C., la cui Convenzione è stata stipulata in data 19.05.2006, atto rogito Notaio Roberto De Leo di Chivasso, rep. n. 150479/25282, Pratica edilizia n. 116/04, in zona urbanistica denominata **D-03** – "*zona a carattere produttivo di nuovo impianto*", ubicata in Strada Col del Lys, presentata dalla Soc. SIDERIA S.r.l., con sede a Torino, corso Unione Sovietica, 153 e dalla Soc. SOGIM S.r.l. con sede a Torino via Principi d'Acaja, 6, in qualità di attuali proprietarie delle aree afferenti il P.E.C., consistente nella seguente documentazione:

- Relazione tecnico-illustrativa e finanziaria;
- Tavola grafica U01 - Inquadramento;

- Tavola grafica U02 - Progetto
- Tavola grafica U03 - Urbanizzazioni;

che, allegata alla presente deliberazione, si intende facente parte integrante e sostanziale della stessa.

2) Di dare atto che:

- La validità del PEC in forza di quanto disposto dall'art. 30 comma 3-bis, della legge 98/2013 è prorogata di ulteriori tre anni a valere dalla scadenza originaria;
- trattandosi di una variante planovolumetrica, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione stipulata che non altera il contenuto e le caratteristiche generali del P.E.C. già approvato e stipulato, non è necessario attivare le procedure di pubblicazione ai sensi della L. R. 56/77 e s.m.i. e che non è parimenti necessario procedere alla modifica della convenzione stipulata;

3) Di dichiarare la presente Deliberazione, attesa l'urgenza di dover procedere al rilascio dei Permessi di Costruire, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.””””

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia parere in ordine alla regolarità tecnica (e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile), ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Di approvare la II variante planovolumetrica al P.E.C., la cui Convenzione è stata stipulata in data 19.05.2006, atto rogito Notaio Roberto De Leo di Chivasso, rep. n. 150479/25282, Pratica edilizia n. 116/04, in zona urbanistica denominata **D-03** – “*zona a carattere produttivo di nuovo impianto*”, ubicata in Strada Col del Lys, presentata dalla Soc. SIDERIA S.r.l., con sede a Torino, corso Unione Sovietica, 153 e dalla Soc. SOGIM S.r.l. con sede a Torino via Principi d'Acaja, 6, in qualità di attuali proprietarie delle aree afferenti il P.E.C., consistente nella seguente documentazione:

- Relazione tecnico-illustrativa e finanziaria;
- Tavola grafica U01 - Inquadramento;
- Tavola grafica U02 - Progetto
- Tavola grafica U03 - Urbanizzazioni;

che, allegata alla presente deliberazione, si intende facente parte integrante e sostanziale della stessa.

2) Di dare atto che:

- La validità del PEC in forza di quanto disposto dall'art. 30 comma 3-bis, della legge 98/2013 è prorogata di ulteriori tre anni a valere dalla scadenza originaria;
- trattandosi di una variante planovolumetrica, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione stipulata che non altera il contenuto e le caratteristiche generali del P.E.C. già approvato e stipulato, non è necessario attivare le procedure di pubblicazione ai sensi della L. R. 56/77 e s.m.i. e che non è parimenti necessario procedere alla modifica della convenzione stipulata;

Successivamente, con votazione favorevole unanime, la presente Deliberazione, vista l'urgenza di dover procedere al rilascio dei Permessi di Costruire, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BUSCAGLIA Roberto

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
VERNEAU Dr.ssa Diana